

DELIBERAZIONE 23 LUGLIO 2015
369/2015/S/GAS

DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA DA SES RETI S.P.A.

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 23 luglio 2015

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e s.m.i. (di seguito: legge 481/1995);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 giugno 2008, GOP 35/08, recante "Obblighi di natura informativa per gli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico. Definizione di un protocollo informatico unificato per la trasmissione di dati e documenti. Creazione di un elenco pubblico degli esercenti recante dati essenziali ai fini dell'informazione di utenti e consumatori" (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, di approvazione del "Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della Parte I - Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG) e s.m.i. (di seguito: RQDG 09/12);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 - Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" (di seguito: RQDG 14/19);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2014, 74/2014/E/gas (di seguito: deliberazione 74/2014/E/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2015, 103/2015/S/gas (di seguito: deliberazione 103/2015/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 74/2014/E/gas, l’Autorità ha approvato un programma di cinquanta controlli, nei confronti di imprese distributrici di gas, mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e successive verifiche ispettive, con sopralluogo presso le imprese distributrici, scelte anche in base agli esiti dei predetti controlli;
- in attuazione di tale programma, i militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza hanno effettuato controlli telefonici nei confronti delle suddette imprese distributrici; successivamente l’Autorità, in collaborazione con il predetto Nucleo della Guardia di Finanza, ha effettuato alcune ispezioni anche presso le imprese distributrici che, all’esito dei predetti controlli telefonici, hanno evidenziato anomalie nel servizio di pronto intervento;
- con deliberazione 103/2015/S/gas, l’Autorità, sulla base delle risultanze acquisite con verifica ispettiva, effettuata nei giorni 16 e 17 settembre 2014, presso SES Reti S.p.A. (di seguito SES Reti o Società), ha avviato, nei confronti della stessa, un procedimento per accertare violazioni in materia di pronto intervento gas ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/1995, contestando che:
 - in violazione dell’art. 14, comma 1 lett. a) e b) della RQDG 14/19, la Società non disporrebbe di risorse materiali e tecnologiche idonee a fronteggiare le richieste di pronto intervento, dal momento che il sistema non sarebbe programmato adeguatamente al fine di evitare la possibile sovrapposizione tra la linea telefonica aziendale ed altre linee telefoniche esterne e contestualmente assicurare il corretto instradamento della chiamata verso il telefono dedicato al servizio di pronto intervento; infatti, tale inadeguatezza avrebbe determinato l’esito negativo del controllo telefonico effettuato dal Nucleo Speciale predetto in data 4 maggio 2014, durante il quale non era stato possibile comunicare con il servizio di pronto intervento correlato all’impianto denominato “Fasano” senza che la Società nemmeno successivamente abbia reso adeguate motivazioni in relazione all’accadimento riscontrato (punto 3 della *check list*);
 - in violazione dell’art. 6, comma 1 della deliberazione GOP 35/08 e degli artt. 25, comma 1 lett. d) della RQDG 09/12 e 14, comma 1, lett. h) della RQDG 14/19, la Società, in seguito al trasferimento della sua sede legale avvenuta il 18 maggio 2009, non ha aggiornato tempestivamente le informazioni inerenti alla nuova sede legale oltre che ai nuovi recapiti telefonici del

servizio del pronto intervento, come risulta dalle dichiarazioni rese dalla medesima in sede di verifica ispettiva (punto 11 della *check list*);

- con nota 14 aprile 2015 (prot. Autorità n. 12040), SES Reti ha presentato una proposta di impegni relativa alle contestazioni di cui alla deliberazione 103/2015/S/gas, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 16 della deliberazione 243/2012/E/com;
- nella riunione del 23 luglio 2015, il Collegio ha preso atto dell'istruttoria preliminare del responsabile del procedimento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la nota del 14 aprile 2015, SES Reti ha descritto iniziative che appaiono idonee a dimostrare, come richiesto dall'articolo 17, comma 2, lettera b), della deliberazione 243/2012/E/com, la cessazione delle condotte contestate; in particolare:
- la Società ha dichiarato di aver riconfigurato l'instradamento delle chiamate esterne sulla linea dedicata in via esclusiva al pronto intervento, così come consigliato nella perizia giurata prodotta in data 21 ottobre 2014 (prot. Autorità n. 29304 nonché allegato 2 alla memoria del 14 aprile 2015), allo scopo di evitare il ripetersi di accadimenti del tipo di quello riscontrato dal Nucleo della Guardia di Finanza in occasione dei controlli del 4 maggio 2014 (allegato 1 dell'allegato 6 alla memoria del 14 aprile 2015) e di impegnarsi a mantenere tale assetto in futuro (impegno n. 1, di cui al punto 5.1 dell'allegato 6 alla memoria del 14 aprile 2015); in particolare, la Società ha documentato di essere intervenuta sulla programmazione della centrale telefonica il giorno 18 ottobre 2014 e di aver compiuto appositi test di verifica nelle date del 3 e 5 aprile 2015, giungendo ad asserire che, per effetto della riconfigurazione predetta il sistema non può incorrere in anomalie dell'instradamento delle chiamate né per effetto "*di errore umano, né di errore tecnico occasionale*" (allegato 4 alla memoria del 14 aprile 2015);
- la proposta reca, altresì, l'attestazione dell'avvenuto aggiornamento dei dati della Società nell'Anagrafica operatori già a far data dal 16 settembre 2014 e l'impegno ad aggiornare tempestivamente ogni futura variazione dei dati medesimi (impegno n. 2, di cui al punto 5.2 dell'allegato 6 alla memoria del 14 aprile 2015).

RITENUTO CHE:

- le iniziative proposte risultino, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lett. e), della deliberazione 243/2012/E/com, manifestamente inammissibili a valere come impegni, in quanto finalizzati al mero adempimento degli obblighi violati di cui all'articolo art. 14, comma 1, lett. a) e b), della RQDG 14/19 nonché degli obblighi di cui all'art. 6, comma 1, della deliberazione 35/08 e degli artt. 25, comma 1 lett. d) della RQDG 09/12 e 14, comma 1, lett. h) della RQDG 14/19;

- non sussistano, pertanto, i presupposti per dichiarare ammissibile, ai sensi dell'articolo 17, della deliberazione 243/2012/E/com, la citata proposta di impegni presentata da SES Reti S.p.A.

DELIBERA

- di dichiarare inammissibile, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera e) della deliberazione 243/2012/E/com, per le considerazioni di cui in motivazione, la proposta di impegni presentata da SES Reti S.p.A. con nota del 14 aprile 2015 (prot. Autorità n. 12040);
- di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a SES Reti S.p.A., Via Salvioni Fratelli n. 6, 20154, Milano e mediante PEC all'indirizzo ses@legalmail.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

23 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni